

Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 178
della Giunta comunale

OGGETTO: Variazione dell'allegato B – P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 a seguito anche delle variazioni di bilancio di OTTOBRE 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **17.55** nella sede di Piazza Cesare Battisti, 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco	Presente	
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	Presente	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.		Assente
MOLINARI Susan	- Ass.	Presente	
VALENTI Brunella	- Ass.		Assente

Assiste il Segretario comunale Vincenzo dott. Todaro

Il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno

- 8 NOV 2019

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Todaro



OGGETTO: Variazione dell'allegato B - P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 a seguito anche delle variazioni di bilancio di OTTOBRE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. "

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 26.02.2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 28 marzo 2019;
- variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio finanziario 2019-2021 – ai sensi art. 175, commi 5-bis lettera e-bis) adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 11 aprile 2019;

- variazione di bilancio di previsione 2019-2021 assunta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 dd. 14.05.2019;
- quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021 assunta con delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 17.06.2019;
- quinta variazione al bilancio di cassa assunta con delibera della Giunta comunale n. 75 dd. 17.06.2019 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 17.06.2019;
- sesta variazione assunta con delibera della Giunta comunale n. 79 dd. 25.06.2019: variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio finanziario 2019-2021 – ai sensi art. 175, commi 5-bis lettera e-bis), variazione di cassa e conseguente variazione di P.E.G.
- settima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio assunta con delibera del Consiglio comunale n. 30 dd. 30.07.2019;
- ottava variazione al bilancio di cassa assunta con delibera della Giunta comunale n. 118 dd. 30.07.2019 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 30.07.2019;
- variazione al bilancio di previsione 2019-2021 assunta con delibera del Consiglio comunale n. 41 dd. 29.10.2019;
- variazione al bilancio di cassa assunta con delibera della Giunta comunale n. 173 dd. 31.10.2019 conseguente alla variazione di bilancio assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 29.10.2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 dd. 18.03.2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Esame e approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo." e le successive delibere e determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario di variazione di P.E.G.;

VERIFICATA la necessità di apportare una variazione al P.E.G. 2019-2021 al fine di adeguare il Piano esecutivo di gestione alle variazioni di bilancio assunte alla fine del mese di ottobre 2019 e alle seguenti variazioni che si rendono necessarie:

- istituzione del nuovo capitolo 01111.03.0019 "noleggi per utilizzo beni di terzi" per permettere il noleggio di fotocopiatori per gli uffici comunali spostando risorse dal capitolo 01111.03.0008 "Spese di manutenzione ordinaria e riparaz. per gli uffici comunali" per euro 500,00 sull'esercizio 2019, euro 3.000,00 sugli esercizi 2020 e 2021;
- spostamento di risorse dal capitolo 17011.04.0002 "Contributo per adempimenti previsti dal D.Leg. 01/08/2003 n. 259 per ubstakkare ed esercitare una rete di comunicazioni elettroniche ad uso privato, ecc." al capitolo 17011.04.0003 "Versamento a favore della cassa conguaglio per il settore elettrico" per euro 2.100,00 sugli esercizi 2019-2020 e 2021;

RILEVATO che il sopra citato art. 175, al comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni del piano esecutivo di gestione salvo quelle di cui al comma 5-quater;

ATTESO che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, di competenza dell'organo esecutivo;

DATO ATTO che la presente non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Vista L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;

Dato atto dei seguenti pareri della delegata nelle funzioni di Responsabile servizio finanziario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente,
- parere favorevole di regolarità contabile

Appurata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa specificate, le variazioni (come risultanti dagli allegati 1, 2 e 3) all'Allegato B - PEG (Piano Esecutivo di Gestione) - documento contabile generale, con articolazione delle entrate e delle spese, e l'individuazione dell'Area alla quale spetta la competenza gestionale, ed in particolare quindi per l'Area 1 al segretario comunale Vincenzo Todaro, e per L'Area 2 al Vicesegretario comunale Francesco Del Dot - per gli esercizi finanziari del triennio 2019 – 2021 anch'esso allegato al presente provvedimento;
- 2) ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
- 3) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Variazione dell'allegato B - P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 a seguito anche delle variazioni di bilancio di OTTOBRE 2019.

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data 05.11.2019

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI



- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 05.11.2019

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUISA BASSETTI



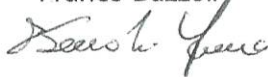
Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 5/11/19 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

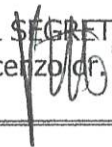


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

7/11/19



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018, n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro